

Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario Evoluzione, autonomia, fonti normative e tutela del patrimonio culturale come dimensione dei diritti umani

[The Current Context of International Humanitarian Law
Evolution, Autonomy, Normative Sources and the Protection of
Cultural Heritage as a Dimension of Human Rights]

Carlo BOSNA

Abstract: *This paper reconstructs international humanitarian law (IHL) as an autonomous yet, at the same time, interdependent sector of the contemporary international legal order. The analysis begins with the transformation of armed conflicts, the crisis of the traditional categories of war, and the growing vulnerability of civilian populations. It then examines the evolution of legal sources, the relationship with human rights, and the emergence of the protection of cultural heritage as an essential dimension of individual and collective dignity.*

From this perspective, cultural heritage is not regarded merely as a material or artistic asset, but as historical memory, territorial identity, and a condition for the social continuity of a people. Its intentional destruction or its use as a military objective affects the deepest core of human rights and reinforces the need for an interpretation of IHL oriented toward the comprehensive protection of individuals and communities.

Keywords: *international humanitarian law; human rights; cultural heritage; dignity; cultural property; armed conflicts; sources of international law.*

Introduzione

Il diritto internazionale umanitario, comunemente indicato con l'acronimo DIU, rappresenta oggi uno dei settori più sollecitati e necessari dell'ordinamento internazionale. Nato storicamente per limitare gli effetti della guerra e per proteggere coloro che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità, esso opera in una fase caratterizzata dalla trasformazione dei conflitti armati, dalla crescente interdipendenza economica e dall'emersione di vulnera-

bilità che travalicano i confini dei singoli teatri bellici¹.

La guerra contemporanea non si esaurisce nello scontro tra eserciti regolari né resta confinata alla linea del fronte. Essa produce effetti sull'energia, sulle catene alimentari, sulle rotte commerciali, sui sistemi sanitari, sulle migrazioni, sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Il DIU, pertanto, non può essere letto come un insieme di regole tecniche destinate soltanto alla condotta delle ostilità, ma deve essere compreso quale espressione di un più ampio principio di umanità, diretto a pre-

servare un nucleo incompressibile di dignità anche nelle situazioni estreme della violenza armata².

Il presente lavoro sviluppa quattro nuclei fondamentali: il contesto attuale del DIU; le dinamiche evolutive che hanno ampliato le categorie di protezione; l'autonomia funzionale e assiologica di questo ramo del diritto internazionale; le fonti normative e interpretative che ne alimentano l'effettività. A questi profili si aggiunge un tema centrale: l'integrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del diritto internazionale umanitario, non soltanto come bene civile speciale, ma come componente dei diritti umani, della memoria storica e della dignità collettiva dei popoli³.

La tesi di fondo è che il DIU conservi una peculiare resilienza normativa anche nel contesto della crisi del multilateralismo. Esso non elimina la guerra, né può sostituirsi alla responsabilità politica degli Stati e delle organizzazioni internazionali; tuttavia, delimita la violenza, sottrae alcuni beni alla disponibilità strategica dei belligeranti e impedisce che la necessità militare si trasformi in giustificazione illimitata della distruzione. In questa funzione minima, ma essenziale, risiede il carattere profondamente contemporaneo del DIU.

1. Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario

1.1. La trasformazione planetaria dei conflitti armati

La fase attuale delle relazioni internazionali è segnata da una diffu-

sione strutturale dei conflitti armati e da una crescente difficoltà nel distinguere tra guerra, crisi interna, violenza organizzata e instabilità regionale. La guerra interstate non è scomparsa, ma convive con conflitti armati non internazionali, guerre per procura, operazioni di controinsurrezione, azioni terroristiche, conflitti ibridi e forme di violenza esercitate da gruppi armati organizzati. Questa pluralità di scenari mette alla prova le categorie classiche del diritto internazionale e impone una lettura dinamica delle condizioni di applicazione del DIU⁴.

L'incremento dei conflitti produce un duplice effetto. Da un lato, rende il DIU più necessario, perché moltiplica le situazioni nelle quali persone e beni devono essere protetti. Dall'altro, espone il DIU al rischio di ineffettività, poiché molte parti coinvolte non sono Stati, non dispongono di strutture istituzionali stabili o contestano apertamente la legittimità delle regole internazionali. Il problema contemporaneo non è, dunque, soltanto stabilire quali norme esistano, ma individuare come renderle operative in contesti frammentati, asimmetrici e politicamente instabili.

La conseguenza più rilevante di tale trasformazione è che il DIU non opera più in una condizione eccezionale e marginale, ma in una realtà di crisi armata diffusa. La guerra, lungi dall'essere una parentesi dell'ordine internazionale, diviene un fattore ricorrente della politica globale. In questo scenario, la funzione del DIU consiste nel preservare spazi

minimi di umanità e nel riaffermare che anche il conflitto armato resta sottoposto al diritto.

1.2. Gli effetti economici, sociali e culturali della guerra contemporanea

Le guerre contemporanee non distruggono soltanto vite umane, infrastrutture e istituzioni nei territori in cui si combatte. Esse investono direttamente la sicurezza energetica, i mercati finanziari, le catene di approvvigionamento alimentare, le reti sanitarie, le infrastrutture di comunicazione e le rotte commerciali. La loro capacità di propagazione dimostra che la sofferenza bellica non può più essere circoscritta alla dimensione territoriale del campo di battaglia.

A tali profili si aggiungono effetti sociali di vasta portata: povertà, sfollamento forzato, migrazioni, disgregazione delle comunità, interruzione dell'istruzione, vulnerabilità sanitaria, insicurezza alimentare e perdita dei riferimenti simbolici. È in questo contesto che la tutela dei beni culturali assume una dimensione ulteriore. La distruzione di un luogo di culto, di un archivio, di un museo o di un centro storico non determina soltanto un danno patrimoniale, ma colpisce la continuità narrativa di una comunità, la sua memoria e la sua capacità di riconoscersi nel tempo⁵.

Il DIU, pertanto, non tutela soltanto le vittime immediate o i beni espressamente indicati dalle convenzioni. In senso più ampio, esso contribuisce a preservare condizioni minime di civiltà giuridica: la distinzione tra civili e combattenti, la

proibizione della sofferenza inutile, il rispetto dei feriti e dei prigionieri, la protezione delle infrastrutture essenziali e la salvaguardia del patrimonio culturale. Tali elementi concorrono a impedire che la guerra produca un annientamento fisico, sociale e simbolico.

1.3. Nuovi soggetti belligeranti e ibridazione dei conflitti

Il DIU si è formato in un contesto nel quale la guerra era prevalentemente concepita come scontro tra Stati dotati di eserciti regolari. Tale modello permane, ma non esaurisce più la fenomenologia bellica. Oggi operano gruppi armati organizzati, milizie, contractors, formazioni paramilitari, reti transnazionali e soggetti non statali che agiscono talora con il sostegno, la tolleranza o la direzione di apparati statali. Ne deriva una pluralizzazione dei soggetti belligeranti che rende più complessa l'attribuzione della responsabilità e l'applicazione concreta delle regole umanitarie⁶.

L'ibridazione dei conflitti si manifesta anche attraverso operazioni cyber, manipolazione informativa, sabotaggio di reti energetiche, impiego di tecnologie dual use, droni, sistemi autonomi e strumenti economici di pressione. In tali scenari, la distinzione tra obiettivo militare e bene civile diviene più difficile, mentre la popolazione civile risulta più esposta alle conseguenze indirette delle operazioni militari.

Questa evoluzione rafforza la centralità del principio di distinzione.

Ogni parte in conflitto deve distinguere in ogni momento tra civili e combattenti, nonché tra beni civili e obiettivi militari. Il principio di distinzione non è una regola meramente formale, ma la condizione logica dell'intero DIU: senza distinzione, la guerra si trasforma in violenza indiscriminata⁷.

1.4. Crisi del multilateralismo e resilienza del principio di umanità

La crisi del multilateralismo incide profondamente sull'effettività del DIU. Il diritto internazionale presuppone cooperazione, buona fede, responsabilità e istituzioni capaci di reagire alle violazioni. Quando tali elementi si indeboliscono, cresce la distanza tra norma e realtà. Tuttavia, proprio nelle fasi di crisi emerge la funzione minima del DIU: affermare limiti inderogabili anche quando la prevenzione del conflitto è fallita.

La resilienza del DIU deriva dal fatto che esso non richiede una valutazione politica sulla legittimità della guerra. La sua applicazione non dipende dalla qualificazione morale della causa perseguita dalle parti, ma dal fatto oggettivo dell'esistenza di un conflitto armato. Questa neutralità funzionale consente al DIU di proteggere le vittime a prescindere dalla parte cui appartengono e di evitare che la tutela umanitaria sia subordinata al giudizio politico sul belligerante⁸.

Il principio di umanità opera dunque come criterio di resistenza. Anche quando la pace è violata, il diritto continua a imporre limiti.

Anche quando l'avversario è percepito come nemico assoluto, esso rimane titolare di una dignità che impedisce la tortura, l'uccisione dei prigionieri, l'attacco indiscriminato ai civili, la distruzione gratuita di beni culturali e la riduzione della popolazione a strumento di pressione.

2. Le dinamiche evolutive del DIU

2.1. Dal diritto di guerra al moderno diritto internazionale umanitario

Per comprendere le dinamiche evolutive del DIU occorre prendere le distanze dalla concezione classica della guerra propria dell'età moderna. Rousseau, nel Contratto sociale, descriveva la guerra come una relazione tra Stato e Stato, nella quale i privati diventano nemici solo accidentalmente, non in quanto uomini o cittadini, ma in quanto soldati⁹.

Questa impostazione presupponeva un conflitto relativamente ordinato, combattuto da apparati militari identificabili e distinto dalla sfera civile. La realtà contemporanea ha progressivamente dissolto tale cornice: i conflitti armati non internazionali hanno acquisito un peso crescente, il terrorismo ha introdotto forme di attacco alla popolazione civile come mezzo di pressione politica e la guerra ibrida ha combinato strumenti militari, economici, comunicativi e tecnologici.

La transizione dal tradizionale diritto di guerra al moderno diritto internazionale umanitario non costi-

tuisce soltanto un mutamento terminologico. Essa esprime uno spostamento di paradigma: dal riconoscimento del potere statale di fare la guerra alla limitazione umanitaria della condotta bellica. Il cuore del DIU contemporaneo non è la legittimazione del conflitto, ma la protezione delle vittime e la riduzione della sofferenza non necessaria¹⁰.

2.2. L'estensione progressiva della protezione umanitaria

Una delle tendenze più significative del DIU consiste nella progressiva estensione dei soggetti e dei beni protetti. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno consolidato la protezione dei feriti, dei malati, dei naufraghi, dei prigionieri di guerra e delle persone civili. I Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno ampliato il quadro normativo, rafforzando la tutela della popolazione civile, disciplinando i conflitti armati non internazionali e consacrando principi generali sulla conduzione delle ostilità¹¹.

La protezione si è inoltre estesa ai beni culturali, alla protezione civile, al personale sanitario e religioso, ai giornalisti, ai beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e all'ambiente naturale. Questa espansione conferma che il DIU non è statico, ma evolve in rapporto alle forme concrete della vulnerabilità. L'umanità protetta dal DIU non è astratta; essa si incarna nei corpi feriti, nei bisogni materiali, nelle relazioni familiari, negli ospedali, nei luoghi di culto, negli archivi, nelle scuole, nei musei e nelle città.

Un rilievo particolare assume il Protocollo aggiuntivo II del 1977, che segna un passaggio decisivo nella protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Pur mantenendo una soglia applicativa elevata, esso testimonia l'esigenza di estendere la protezione umanitaria oltre il modello classico della guerra interstatale e di riconoscere che anche le crisi interne possono raggiungere un livello di violenza tale da esigere l'applicazione di regole internazionali¹².

2.3. Il dialogo tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani

Un'altra dinamica decisiva riguarda il rapporto tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani. Per lungo tempo i due settori sono stati concepiti come distinti: il primo applicabile nei conflitti armati, il secondo prevalentemente riferito ai tempi di pace e ai rapporti tra individuo e potere pubblico. A partire dalla seconda metà del Novecento, tuttavia, si è consolidata l'idea che il conflitto armato non determini una sospensione totale dei diritti fondamentali, ma imponga una loro rilettura alla luce delle condizioni eccezionali della guerra¹³.

La Conferenza internazionale sui diritti dell'uomo di Teheran del 1968 e le successive conferenze della Croce Rossa hanno contribuito a rafforzare questa convergenza. Da allora, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto che DIU e diritti umani perseguono una finalità comune: salvaguardare la persona contro l'arbitrio,

la violenza indiscriminata e la degradazione della dignità. Le differenze restano rilevanti sul piano delle fonti, dei destinatari e delle tecniche applicative; tuttavia, l'interpretazione contemporanea tende a valorizzare la complementarità.

Questa prospettiva è essenziale per comprendere la tutela del patrimonio culturale. Se il diritto di partecipare alla vita culturale, di accedere alla propria memoria e di preservare i simboli identitari è parte della sfera dei diritti umani, allora l'attacco al patrimonio culturale in guerra non può essere ridotto a danno materiale. Esso incide sulla personalità collettiva, sul rapporto tra generazioni e sulla possibilità per un popolo di continuare a riconoscersi nella propria storia¹⁴.

2.4. Organizzazioni umanitarie, soccorso e limiti della sovranità

La seconda metà del Novecento ha registrato una crescita significativa delle organizzazioni umanitarie internazionali e delle organizzazioni non governative. Tale sviluppo ha ampliato la capacità di soccorso, monitoraggio, documentazione delle violazioni e assistenza alle vittime. In questo quadro, il Comitato Internazionale della Croce Rossa occupa una posizione peculiare, fondata sulla neutralità, sull'indipendenza e sul mandato convenzionale di protezione e assistenza¹⁵.

L'espansione dell'azione umanitaria ha posto interrogativi delicati in rapporto alla sovranità statale e al principio di non ingerenza. Da un

lato, l'assistenza alle popolazioni colpite da conflitti e catastrofi risponde a un'esigenza umana elementare; dall'altro, essa può essere ostacolata, strumentalizzata o subordinata a interessi politici. Il DIU cerca di comporre tale tensione riconoscendo il valore delle azioni di soccorso imparziali, ma subordinandole a condizioni che tengano conto del consenso delle parti e della sicurezza delle operazioni.

Il Protocollo aggiuntivo I e il Protocollo aggiuntivo II prevedono forme di soccorso umanitario imparziale, soprattutto quando la popolazione civile soffre privazioni essenziali. Tali norme non eliminano il problema politico dell'accesso umanitario, ma affermano un principio: la sovranità non può essere invocata per trasformare la popolazione civile in ostaggio della guerra¹⁶.

3. Autonomia del DIU e fondamento assiologico

3.1. Da Solferino al principio di umanità

Il problema dell'autonomia del DIU può essere affrontato a partire dalla sua matrice storica e simbolica. Solferino non è soltanto il luogo di una battaglia, ma il momento in cui si afferma l'idea che anche il nemico ferito conservi una dignità inviolabile. La formula «Tutti fratelli», tradizionalmente associata a quella esperienza, esprime il passaggio dalla logica della sovranità assoluta alla percezione di un limite etico-giuridico interno alla guerra stessa¹⁷.

In questa prospettiva, il DIU si presenta come diritto dell'umanità prima ancora che come diritto degli Stati. I principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza non eliminano la sovranità statale, ma la sottopongono a un criterio superiore di civiltà giuridica. La guerra resta un fatto politico; il DIU ne delimita il modo di svolgimento e impedisce che il nemico sia privato della sua qualità di essere umano.

Il principio di umanità opera come clausola di senso. Esso consente di interpretare le norme convenzionali e consuetudinarie in modo coerente con la finalità di ridurre la sofferenza e salvaguardare la dignità. Tale principio non si esaurisce nella tutela fisica della persona, ma include le condizioni sociali, culturali e simboliche che permettono all'individuo e alla comunità di rimanere soggetti di diritto anche nella crisi bellica.

3.2. Autonomia funzionale, inderogabilità e superamento della reciprocità

L'autonomia del DIU non deve essere intesa come isolamento rispetto al diritto internazionale generale. Essa indica, piuttosto, una specificità funzionale: il DIU si applica in presenza di un conflitto armato e persegue la finalità di proteggere le vittime e limitare i mezzi e metodi di guerra. Tale autonomia spiega perché il DIU si applichi indipendentemente dalla legittimità della causa bellica e perché le sue regole vincolino tutte le parti coinvolte.

Un profilo essenziale dell'autonomia del DIU è il superamento della reciprocità. In passato, l'osservanza delle regole di guerra poteva essere intesa come dipendente, almeno in parte, dal comportamento dell'avversario. La logica contemporanea afferma invece che alcuni obblighi valgono in ogni caso, perché proteggono beni sottratti alla disponibilità strategica delle parti: la vita dei civili, l'integrità dei feriti, la dignità dei prigionieri, i beni indispensabili alla sopravvivenza e il patrimonio culturale dell'umanità¹⁸.

Questa impostazione consente di parlare di un primato funzionale del DIU nelle situazioni di conflitto. Non si tratta di un primato gerarchico assoluto su ogni altra norma, ma della capacità del DIU di indicare standard minimi inderogabili: ciò che non può essere fatto nemmeno quando la guerra sembra autorizzare l'eccezione. Proprio in questo senso il DIU costituisce un argine alla disumanizzazione.

3.3. L'irradiazione delle istanze umanitarie nel diritto interno

L'autonomia del DIU si manifesta anche nella capacità dei suoi valori di irradiare altri ambiti normativi. La protezione della persona, la prevenzione del danno grave e il rispetto dei beni essenziali si riflettono nel diritto dei diritti umani, nel diritto dei rifugiati, nel diritto internazionale penale, nel diritto dell'ambiente, nel biodiritto, nel diritto sanitario e nella tutela del patrimonio artistico e scientifico.

Sul piano interno, è possibile individuare un terreno di convergenza con i principi costituzionali. La dignità della persona, la solidarietà, la tutela della salute, il ripudio della guerra, la protezione del patrimonio culturale e dell'ambiente concorrono a creare un nucleo di diritto costituzionale umanitario. Tale formula non designa un ramo autonomo codificato, ma una prospettiva interpretativa: il diritto pubblico interno recepisce e rafforza le istanze di protezione provenienti dal DIU¹⁹.

Il patrimonio culturale occupa, in questa prospettiva, una posizione paradigmatica. Esso è protetto in quanto bene culturale, in quanto bene civile, in quanto componente dell'identità collettiva e in quanto condizione di esercizio di diritti fondamentali. La sua distruzione in guerra non produce soltanto un danno alla proprietà o alla bellezza artistica; essa può ledere il diritto di una comunità alla memoria, alla continuità e alla trasmissione intergenerazionale del proprio vissuto.

4. Fonti del DIU

4.1. Fonti convenzionali e consuetudinarie

Le fonti convenzionali del DIU comprendono, anzitutto, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977. A esse si affiancano numerosi strumenti specifici relativi a particolari categorie di armi, alla protezione dei beni culturali, alla repressione dei crimini internazionali e alla disciplina di

determinate situazioni di conflitto. Il quadro convenzionale mostra una progressiva specializzazione: all'aumento delle forme di vulnerabilità corrisponde una maggiore articolazione degli strumenti di tutela²⁰.

La consuetudine svolge una funzione decisiva, soprattutto nei settori non integralmente coperti dalla codificazione e nei conflitti armati non internazionali. Molte regole relative alla distinzione, alla proporzionalità, alle precauzioni negli attacchi, al trattamento umano delle persone detenute, alla protezione dei beni culturali e al divieto di mezzi di guerra che causino sofferenze superflue sono considerate espressione del diritto internazionale consuetudinario.

La codificazione e la consuetudine non si escludono, ma si alimentano reciprocamente. Le convenzioni stabilizzano regole e procedure; la prassi e l'opinione juris consentono di adattare il diritto a scenari nuovi e di estendere l'applicabilità di principi fondamentali anche a soggetti e situazioni non originariamente previsti. Questa interazione è particolarmente importante per i conflitti armati non internazionali e per la protezione dei beni culturali.

4.2. Giurisprudenza, soft law e ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa

Le decisioni giurisprudenziali nazionali e internazionali contribuiscono a precisare il contenuto delle norme e a consolidarne l'interpretazione. I tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, la

Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale hanno svolto un ruolo significativo nel chiarire principi quali la qualificazione dei conflitti, la responsabilità individuale, la protezione dei civili e la rilevanza penale degli attacchi contro beni culturali²¹.

La soft law, i manuali militari, le linee guida operative, gli studi del Comitato Internazionale della Croce Rossa e le risoluzioni delle organizzazioni internazionali non producono sempre obblighi giuridici in senso formale, ma orientano la prassi, rafforzano l'interpretazione delle norme e contribuiscono alla formazione di standard condivisi. In un settore come il DIU, in cui l'effettività dipende anche dalla formazione degli operatori militari e umanitari, tali strumenti hanno un rilievo pratico considerevole.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, pur non essendo un legislatore, esercita una funzione propulsiva e interpretativa di primissimo piano. Esso promuove la codificazione, assiste gli Stati nell'attuazione interna, visita i detenuti, favorisce il rispetto delle norme e diffonde la cultura del DIU. La sua autorevolezza deriva dalla combinazione di mandato giuridico, esperienza operativa e indipendenza istituzionale²².

5. Patrimonio culturale, diritti umani e sviluppo teorico del DIU

5.1. Dal bene culturale alla memoria giuridicamente protetta

La protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra ha tradizionalmente trovato fondamento nella qualificazione dei beni culturali come beni civili specialmente protetti. Questa impostazione resta essenziale, ma non è più sufficiente. Il patrimonio culturale deve essere compreso anche come memoria giuridicamente protetta: esso custodisce il rapporto tra una comunità e il proprio territorio, rende visibile la stratificazione storica delle generazioni e permette agli individui di collocarsi in una narrazione collettiva.

Il passaggio dal bene culturale alla memoria protetta consente di superare una visione meramente proprietaria o estetica. Un monumento, un archivio, un sito archeologico o un luogo di culto non sono soltanto oggetti. Essi funzionano come supporti di identità, strumenti di trasmissione, spazi di riconoscimento e testimonianze della pluralità delle civiltà. Quando diventano bersaglio di operazioni belliche, il danno investe il tessuto più intimo della comunità colpita²³.

Questa prospettiva consente di comprendere perché la distruzione del patrimonio culturale possa ledere la dignità e i diritti più profondi di un popolo. Essa non colpisce soltanto il passato; compromette il futuro, perché interrompe la trasmissione

della memoria, indebolisce i legami sociali e priva le nuove generazioni di riferimenti simbolici. Il patrimonio culturale, in questo senso, è parte integrante dell'ecosistema dei diritti umani.

5.2. La protezione dei beni culturali nel DIU positivo

La protezione dei beni culturali trova un fondamento specifico nella Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata sotto l'egida dell'UNESCO. Essa costituisce il primo strumento multilaterale dedicato in modo organico alla tutela del patrimonio culturale in tempo di guerra e afferma che il danno arrecato ai beni culturali di qualsiasi popolo costituisce un danno al patrimonio culturale dell'umanità intera²⁴.

La Convenzione del 1954 impone obblighi di salvaguardia e di rispetto. La salvaguardia riguarda le misure da predisporre già in tempo di pace per proteggere i beni culturali dagli effetti prevedibili di un conflitto. Il rispetto implica il divieto di utilizzare tali beni, o le loro immediate adiacenze, per scopi che possano esporli a distruzione o danneggiamento, nonché l'obbligo di astenersi da atti di ostilità diretti contro di essi, salve le eccezioni strettamente previste²⁵.

I Protocolli aggiuntivi del 1977 rafforzano questa impostazione. L'articolo 53 del Protocollo I vieta atti di ostilità diretti contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono patrimonio culturale o spirituale dei popoli, l'uso di

tali beni a sostegno dello sforzo militare e le rappresaglie contro di essi. L'articolo 16 del Protocollo II estende una protezione analoga nei conflitti armati non internazionali²⁶.

Il Secondo Protocollo del 1999 alla Convenzione dell'Aia ha introdotto un regime di protezione rafforzata, procedure più articolate e norme penali più incisive. Esso risponde all'esigenza di colmare lacune applicative e di rendere più effettivi gli obblighi di tutela, soprattutto in presenza di attori non statali e di conflitti caratterizzati da distruzioni intenzionali del patrimonio.

5.3. Patrimonio culturale e dignità collettiva dei popoli

L'integrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU richiede un passaggio ulteriore: riconoscere che esso costituisce parte dei diritti umani. Il diritto di prendere parte alla vita culturale, la tutela delle minoranze culturali, la libertà religiosa, il diritto all'istruzione e il diritto all'identità si intrecciano con la protezione dei luoghi e dei beni attraverso i quali una comunità esprime la propria storia²⁷.

In questa prospettiva, l'attacco al patrimonio culturale può assumere la forma di un'aggressione alla dignità collettiva. Non si tratta di attribuire ai popoli un'entità astratta separata dagli individui, ma di riconoscere che molti diritti fondamentali si esercitano attraverso appartenenze, linguaggi, luoghi, riti e memorie condivise. La dignità individuale e quella collettiva non sono in opposizione: la

seconda costituisce spesso il contesto nel quale la prima diventa concretamente esercitabile.

Il patrimonio culturale è parte della storia di un territorio. Quando esso viene messo a rischio o trasformato in bersaglio di operazioni belliche, la violenza non distrugge solo pietre, archivi o opere d'arte; essa mira a spezzare una continuità storica, a cancellare tracce di appartenenza e a imporre una narrazione di dominio. Per questo la protezione dei beni culturali non può essere relegata a tema secondario, ma deve essere collocata al centro della razionalità umanitaria.

La prospettiva dei diritti umani consente inoltre di cogliere il valore universale del patrimonio culturale senza negarne il radicamento locale. Un bene culturale appartiene a una comunità specifica, ma la sua distruzione può impoverire l'intera umanità. Il DIU, proteggendo tale bene, tutela insieme l'identità particolare e la responsabilità universale verso la cultura.

5.4. La distruzione del patrimonio culturale come crimine internazionale

La rilevanza penale degli attacchi contro il patrimonio culturale conferma la progressiva integrazione tra DIU, diritto internazionale penale e diritti umani. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale qualifica come crimini di guerra gli attacchi intenzionali contro edifici dedicati alla religione, all'istruzione, all'arte, alla scienza o a scopi caritatevoli, nonché contro monumenti

storici e ospedali, purché non siano obiettivi militari²⁸.

La sentenza Al Mahdi della Corte penale internazionale ha segnato un passaggio storico, poiché ha riguardato la distruzione intenzionale di mausolei e di un luogo di culto a Timbuctù. Il caso ha mostrato che l'attacco ai beni culturali può essere perseguito come crimine internazionale autonomo e che il danno culturale possiede una dimensione umana, religiosa e comunitaria²⁹.

La distruzione del patrimonio culturale può inoltre concorrere, in determinate circostanze, con altri crimini internazionali. La cancellazione sistematica di luoghi di culto, simboli identitari, archivi e testimonianze storiche può accompagnare persecuzioni, deportazioni, pulizie etniche o campagne di annientamento culturale. Pur dovendo evitare improprie estensioni concettuali, la prassi dimostra che gli attacchi culturali spesso si inseriscono in strategie più ampie di dominio sulla popolazione.

La giurisprudenza internazionale ha riconosciuto il valore della tutela culturale anche in altri contesti, valorizzando il legame tra distruzione dei beni culturali, persecuzione e attacco all'identità delle comunità. In tal modo il patrimonio culturale entra stabilmente nella grammatica del diritto internazionale penale e contribuisce a ridefinire la nozione di vittima, che non coincide più soltanto con l'individuo fisicamente colpito, ma comprende comunità ferite nella propria memoria³⁰.

5.5. Verso una concezione integrata di protezione umanitaria

La tutela del patrimonio culturale consente di superare una concezione riduttiva del DIU come diritto della sola sopravvivenza fisica. Naturalmente, la protezione della vita, dell'integrità e della salute resta prioritaria; tuttavia, la dignità umana non si esaurisce nella mera conservazione biologica. Gli esseri umani vivono in comunità, parlano lingue, custodiscono memorie, praticano culti, abitano luoghi e trasmettono simboli. Un DIU orientato alla dignità deve proteggere anche tali dimensioni.

Da questa impostazione discende una concezione integrata della protezione umanitaria. I civili devono essere protetti non solo dagli attacchi diretti, ma anche dalla distruzione degli elementi che rendono possibile la vita sociale: ospedali, scuole, reti idriche, beni indispensabili alla sopravvivenza, luoghi di culto, archivi, biblioteche, musei e siti storici. La tutela del patrimonio culturale si colloca dunque accanto alla protezione delle infrastrutture essenziali e dell'ambiente naturale.

La conseguenza teorica è rilevante: il DIU non è soltanto un diritto di contenimento della violenza, ma un diritto di preservazione dell'umano nella guerra. Esso protegge ciò che consente alla persona e ai popoli di non essere ridotti a oggetti della strategia militare. In questo senso, il patrimonio culturale diventa un indicatore della profondità della tutela umanitaria: dove esso è deliberata-

mente colpito, la guerra mira spesso a cancellare la storia stessa del nemico.

Integrare il patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU significa, infine, rafforzare la prevenzione. La protezione non può iniziare quando il danno è ormai avvenuto. Essa richiede inventari, piani di emergenza, formazione delle forze armate, cooperazione tra autorità civili e militari, coinvolgimento delle comunità locali, contrasto al traffico illecito e uso responsabile delle tecnologie di documentazione e monitoraggio³¹.

Conclusioni

L'analisi svolta conferma che il diritto internazionale umanitario si colloca oggi al centro di tensioni profonde. Da un lato, esso è investito dall'aumento dei conflitti, dalla pluralizzazione dei belligeranti, dalla trasformazione delle tecniche di guerra e dalla crisi dell'ordine multilaterale. Dall'altro, proprio questa congiuntura ne evidenzia l'insostituibilità: senza il DIU, la guerra si ridurrebbe a pura forza e la protezione della persona sarebbe affidata alla volontà contingente dei vincitori.

Le dinamiche evolutive del DIU mostrano una progressiva estensione della protezione umanitaria. La tutela dei civili, dei feriti, dei prigionieri, dei giornalisti, del personale sanitario, dei beni indispensabili alla sopravvivenza, dell'ambiente e del patrimonio culturale conferma che il principio di umanità opera in senso espansivo. Ogni volta che la guerra

modifica le sue forme, il DIU è chiamato a rinnovare i propri strumenti senza perdere la propria finalità originaria: limitare la sofferenza e preservare la dignità.

Il patrimonio culturale rappresenta un punto di osservazione privilegiato di questa evoluzione. Esso dimostra che la dignità non è soltanto individuale, ma anche relazionale, storica e comunitaria. Colpire un bene culturale significa spesso colpire la memoria di un popolo, la sua identità, la sua continuità e la sua capacità di trasmettere alle generazioni future una storia condivisa. Per questa ragione, il patrimonio culturale deve essere integrato nello sviluppo teorico del DIU come parte dei diritti umani e come componente

della protezione umanitaria complessiva.

Sotto il profilo teorico, il DIU appare come un ramo autonomo del diritto internazionale in senso funzionale e assiologico: non separato, ma distinto per finalità, metodo e intensità della protezione. Le sue fonti testimoniano una feconda interazione tra trattati, consuetudine, giurisprudenza, soft law, diritto interno e azione delle istituzioni umanitarie. In un mondo in cui i conflitti si moltiplicano e producono effetti fisici, sociali e culturali, il DIU resta uno dei pochi linguaggi normativi universalmente intelligibili per riaffermare, anche nella guerra, il primato della dignità umana.

Note

- ¹ Per una ricostruzione classica della funzione del diritto internazionale umanitario, v. J. Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985; Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977*, ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva, 1987.
- ² Sul principio di umanità quale asse assiologico del DIU, v. T. Meron, *The Humanization of International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2006; M. Sassòli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019.
- ³ Sul rapporto tra patrimonio culturale, identità e diritti umani, v. F.

Francioni, M. Scheinin (eds.), *Cultural Human Rights*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2008; J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

- ⁴ Sulla classificazione dei conflitti armati e sul rapporto tra conflitti internazionali e non internazionali, v. ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 ottobre 1995, par. 70 ss.; M. N. Schmitt (ed.), *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, per i profili tecnologici.
- ⁵ Sul nesso tra guerra, memoria collettiva e protezione dei beni culturali, v. R. O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, Cambridge University Press,

- Cambridge, 2006; F. Francioni, F. Lenzerini, „The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law”, *European Journal of International Law*, vol. 14, n. 4, 2003, pp. 619-651.
- ⁶ Sul tema dell’attribuzione della condotta di gruppi armati agli Stati, v. ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*, *Merits, Judgment*, 27 giugno 1986; ICJ, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, *Judgment*, 26 febbraio 2007.
- ⁷ Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. 48, 51 e 52. Per il rilievo consuetudinario del principio, v. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, vol. I: *Rules*, Cambridge University Press/ICRC, Cambridge, 2005, regole 1, 7 e 8.
- ⁸ Sul principio di separazione tra jus ad bellum e jus in bello, v. C. Greenwood, *The Relationship between ius ad bellum and ius in bello*, *Review of International Studies*, vol. 9, 1983, pp. 221-234; R. Kolb, *Ius in bello: Le droit international des conflits armés*, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, Bâle-Bruxelles, 2009.
- ⁹ J.-J. Rousseau, „Il contratto sociale”, libro I, cap. IV, in *Scritti politici*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 1994. La formula rousseauiana è spesso richiamata per distinguere la relazione bellica tra Stati dalla condizione dei privati.
- ¹⁰ Per la prospettiva storica, v. H. Dunant, *Un souvenir de Solferino*, Genève, 1862; F. Bugnion, *The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims*, Macmillan, Oxford, 2003.
- ¹¹ Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; Protocollo aggiuntivo I relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e Protocollo aggiuntivo II relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, entrambi dell’8 giugno 1977.
- ¹² Protocollo aggiuntivo II, art. 1. Per una lettura sistematica, v. L. Moir, *The Law of Internal Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- ¹³ ICJ, „Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, *Advisory Opinion*, 8 luglio 1996, par. 25; ICJ, „Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, *Advisory Opinion*, 9 luglio 2004, parr. 102-106.
- ¹⁴ Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009.
- ¹⁵ Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. comuni 9/9/9/10. V. anche J. Kellenberger, „Humanitarian Diplomacy”, *International Review of the Red Cross*, vol. 85, n. 849, 2003, pp. 153-164.
- ¹⁶ Protocollo aggiuntivo I, art. 70; Protocollo aggiuntivo II, art. 18. Sul tema dell’accesso umanitario, v. D. Akande, E.-C. Gillard, *Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict*, OCHA/

- Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, 2016.
- 17 H. Dunant, *Un souvenir de Solferino*, *op. cit.* Per la ricostruzione storica del movimento umanitario, v. F. Bugnion, *The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims*, *op. cit.*
 - 18 Sul carattere non sinallagmatico degli obblighi umanitari, v. M. Torelli, *Le droit international humanitaire*, PUF, Paris, 1985; ICRC, *Commentary on the First Geneva Convention*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, art. 1 comune.
 - 19 Per l'ordinamento italiano, rilevano in particolare gli artt. 2, 9, 10, 11 e 32 della Costituzione. Sulla protezione costituzionale del patrimonio culturale dopo la riforma dell'art. 9, v. M. Cammelli, *Il diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2022.
 - 20 Tra gli strumenti rilevanti, oltre alle Convenzioni di Ginevra e ai Protocolli aggiuntivi, v. Convenzione dell'Aia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; Convenzione sulle armi chimiche del 1993; Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine anti-persona; Convenzione di Oslo del 2008 sulle munizioni a grappolo.
 - 21 Sul contributo dei tribunali penali internazionali allo sviluppo del DIU, v. ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment, 14 gennaio 2000; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, Judgment, 15 luglio 1999; ICTR, Trial Chamber, Prosecutor v. Akayesu, Judgment, 2 settembre 1998.
 - 22 Per il ruolo del CICR nella codificazione e nell'interpretazione del DIU, v. ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, *op. cit.*; ICRC, *Commentary on the First Geneva Convention*, 2nd ed., *op. cit.*; D. Forsythe, *The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
 - 23 Sulla dimensione identitaria e collettiva del patrimonio culturale, v. A. F. Vrdoljak, *International Law, Museums and the Return of Cultural Objects*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; L. Lixinski, *International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
 - 24 Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, Preambolo e artt. 1-4; Primo Protocollo del 1954; Secondo Protocollo del 26 marzo 1999.
 - 25 Convenzione dell'Aia del 1954, artt. 3 e 4. Sull'interpretazione delle eccezioni fondate sulla necessità militare, v. R. O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, *op. cit.*, pp. 123 ss.
 - 26 Protocollo aggiuntivo I, art. 53; Protocollo aggiuntivo II, art. 16. V. anche lo Studio del CICR sul diritto consuetudinario, regole 38, 39 e 40, relative rispettivamente agli attacchi, all'uso militare e al rispetto dei beni culturali.
 - 27 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 27; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 27; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; UNESCO, *Universal Declaration on Cultural Diversity*, 2001.
 - 28 Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art. 8, par. 2, lett. b), ix, e lett. e), iv.

²⁹ ICC, Trial Chamber VIII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Judgment and Sentence, ICC-01/12-01/15-171, 27 settembre 2016; ICC, Reparations Order, ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017.

³⁰ ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgment, 26 febbraio 2001; ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 31 gennaio 2005; ICTY, Appeals

Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 17 luglio 2008.

³¹ Sul rapporto tra prevenzione, preparazione e salvaguardia del patrimonio culturale, v. UNESCO, Military Manual on the Protection of Cultural Property, 2016; Blue Shield International, Guidelines for the Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 2020.

Bibliografia

Fonti e documenti

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Merits, Judgment, 27 giugno 1986.

International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 luglio 1996.

International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 luglio 2004.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 ottobre 1995.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment, 14 gennaio 2000.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgment, 26 febbraio 2001.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 31 gennaio 2005.

International Criminal Court, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Judgment and Sentence, ICC-01/12-01/15-171, 27 settembre 2016.

International Criminal Court, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Reparations Order, ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017.

Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 8 giugno 1977.

Protocollo aggiuntivo II alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 8 giugno 1977.

Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 14 maggio 1954.

Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 14 maggio 1954.

Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 26 marzo 1999.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998.

Patto internazionale sui diritti civili e politici, 16 dicembre 1966.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966.

- UNESCO, Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, 17 ottobre 2003.
- UNESCO, *Universal Declaration on Cultural Diversity*, 2 novembre 2001.
- UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009.
- UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennouna, A/71/317, 9 agosto 2016.

Opere generali e speciali

- BENVENUTI, P., *Diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino, ult. ed.
- BLAKE, J., *International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- BUGNION, F., *The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims*, Macmillan, Oxford, 2003.
- CAMMELLI, M., *Il diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2022.
- CARETTI, P., De SIERVO, U., *Diritto costituzionale e pubblico*, Giappichelli, Torino, ult. ed.
- DINSTEIN, Y., *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 4th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2022.
- FORREST, C., *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, Routledge, London-New York, 2010.
- FORSYTHE, D. P., *The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- FRANCIONI, F., Scheinin, M. (eds.), *Cultural Human Rights*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2008.
- FRIGO, M., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1986.
- HENCKAERTS, J.-M., DOSWALD-BECK, L. (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, vol. I: Rules, Cambridge University Press/ICRC, Cambridge, 2005.
- KALSHOVEN, F., ZEGVELD, L., *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, 4th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
- KOLB, R., *Ius in bello: Le droit international des conflits armés*, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, Bâle-Bruxelles, 2009.
- LIXINSKI, L., *International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- LOSTAL, M., *International Cultural Heritage Law in Armed Conflict: Case-Studies of Syria, Libya, Mali, the Invasion of Iraq, and the Buddhas of Bamiyan*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- GIOIA, A., *Diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, ult. ed.
- GREPPI, E., *I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale*, Utet, Torino, 2001.
- MERON, T., *The Humanization of International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2006.
- MOIR, L., *The Law of Internal Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- O'KEEFE, R., *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- PICTET, J., *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985.

- PROTT, L. V., O'Keefe P. J., *Law and the Cultural Heritage*, vol. 3: Movement, Butterworths, London, 1989.
- RONCHI, A. M., *e-Culture: Cultural Content in the Digital Age*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2009.
- SANDOZ, Y., Swinarski C., Zimmermann B. (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977*, ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva, 1987.
- SASSÒLI, M., *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019.
- SOLIS, G. D., *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- TORELLI, M., *Le droit international humanitaire*, PUF, Paris, 1985.
- VRDOLJAK, A. F., *International Law, Museums and the Return of Cultural Objects*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- ZAGREBELSKY, G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.
- in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage", in F. FRANCIONI, J. Gordley (eds.), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

Articoli e studi

- CUNLIFFE, E., MUHESEN, N., LOSTAL M., „The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations”, *International Journal of Cultural Property*, vol. 23, n. 1, 2016, pp. 1-31.
- GREENWOOD, C., „The Relationship between ius ad bellum and ius in bello”, *Review of International Studies*, vol. 9, 1983, pp. 221-234.
- FRANCIONI, F., LENZERINI, F., „The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law”, *European Journal of International Law*, vol. 14, n. 4, 2003, pp. 619-651.
- LENZERINI, F., „The Role of International and Mixed Criminal Courts

